



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segretaria Nazionale -

Prot. n.109/T/2013.30 del 11 marzo 2013

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Dott. Giovanni Tamburino

ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Ministro della Giustizia,
Prof.ssa Avv. Paola Severino

ROMA

Oggetto: P.C.D. del 04.03.2013, conferimento a magistrato ordinario fuori ruolo dell'incarico di Direttore reggente dell'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali, articolazione di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Signor Capo del Dipartimento,

apprendiamo che è stato conferito ad un magistrato ordinario, già dal 2012 fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento (con funzioni amministrative e destinato a incarico di studio, ricerca e consulenza per collaborazione diretta con il Capo del Dipartimento), l'incarico di Direttore reggente dell'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali, articolazione di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fino all'espletamento delle procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore titolare.

Apprendiamo anche che il magistrato prescelto "è figura idonea a ricoprire l'incarico di Direttore reggente dell'Ufficio Studi" e, in vero, non abbiamo ragione di dubitarne, benché sconosciamo quali "importanti documenti" abbia predisposto per la trasmissione al Gabinetto del Ministro "sullo stato generale del sistema carcerario" e quali "approfondimenti" in diritto penitenziario abbia curato, così come sconosciamo le ragioni per le quali l'incarico di reggenza non sia stato conferito ad un dirigente della carriera dirigenziale penitenziaria.

Quello che di certo sappiamo è che tra i dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria si sarebbe potuta trovare una "figura idonea a ricoprire l'incarico di Direttore reggente dell'Ufficio Studi" e che, invece, si è preferito un magistrato fuori ruolo.

Sappiamo, pure, che questo magistrato segue alla direzione dell'Ufficio Studi ad altro magistrato fuori ruolo, al quale l'incarico che il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 (*Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*) e l'art.5, comma 3, del D.M. 27.09.2007 stabiliscono debba essere affidato ad un dirigente della carriera dirigenziale penitenziaria "con incarico di livello superiore", gli è valso un altro incarico amministrativo presso il Dipartimento degli Affari di Giustizia.

Ci auguriamo, perciò, che questo incarico di reggenza non sia per il magistrato individuato un'anticipata immissione nell'incarico di titolare dell'Ufficio e che, anche in considerazione che è già stato firmato dal Ministro della Giustizia il D.M. per il conferimento degli incarichi al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, saranno attivate con tempestività le procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore titolare a un dirigente penitenziario.

Nulla di personale, naturalmente, ma queste riflessioni erano assolutamente doverose per chiarezza e per il dovuto rispetto che meritano dirigenti dello Stato ai quali la legge conferisce l'incarico di governare il sistema penitenziario.

Opportune e doverose sono anche le seguenti ulteriori osservazioni.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale –

Gli incarichi amministrativi a magistrati fuori ruolo dovrebbero essere l'eccezione e non la regola.

Presso il nostro Dipartimento, invece, l'eccezione sta diventando il conferimento degli incarichi di direzione ai dirigenti penitenziari che, in verità, sono la dirigenza appositamente creata dal legislatore per ricoprirli. La Direzione dell'Ufficio Studi ne è l'esempio, ma molti altri se ne potrebbero fare.

Solo per ragioni di eleganza vogliamo ricordare genericamente che sono 227 i magistrati ordinari fuori ruolo "prestati" alla pubblica amministrazione e 19 i magistrati amministrativi (Tar e CdS) fuori ruolo, di cui 9 in ministeri (Resoc. Comm. I e II Camera, 15.03.2012).

E questo mentre la giustizia agonizza: i processi civili languono, i reati si prescrivono, i processi penali hanno una durata irragionevole, le persone imputate in stato di custodia cautelare in carcere sono quasi il 40 % (al 31.12.2012 erano 25.696 su 65.701, cioè il 39,11%), e l'Italia vanta il più alto numero di condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo per violazioni dell'articolo 6§1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, divenute più frequenti dopo l'introduzione nell'art.111 della Costituzione il principio della "ragionevole durata" del processo. Per queste ragioni ci auguriamo che il Governo, in questo scorcio di fine incarico, non approvi, nell'ambito dell'oramai noto decreto anticorruzione, eventuali norme che consentano ai magistrati di ampliare il termine di dieci anni (prima era di cinque) fissato per la permanenza fuori ruolo.

Signor Capo del Dipartimento,

ci perdonerà, ma il Si.Di.pe. ritiene che i Dirigenti penitenziari siano figure idonee a ricoprire quegli incarichi di funzione per i quali è stata istituita, con L. 27 luglio 2005, n. 154, la carriera dirigenziale penitenziaria, perché sicuramente possono vantare specifica esperienza penitenziaria e approfondita conoscenza dell'Amministrazione penitenziaria, in tutte le sue articolazioni.

Sarà gradito un cortese cenno di riscontro.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Nicola PETRUZZELLI